



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
(art. 2222 e ss. c.c.)

Per via telematica, a causa delle difficoltà operative legate alla diffusione pandemica del Covid-19 ed a seguito dei provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.106 del D.L. n.18/2020, dall'art.1 – comma 1, lettera q) – del DPCM 8 marzo 2020, dal Documento CNDCEC del 25 marzo 2020

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

il dott. **Pietro Maria Marcello Strangi**,

PREMESSO

- che con Decreto n. 12552 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 7 “Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro l'attività relativa all'erogazione dell'indennità di presenza in favore dei 600 tirocinanti avviati ai percorsi formativi, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria ed il MIUR – Ufficio scolastico Regionale della Calabria - Protocollo di Accordo rep. N. 788 del 30 giugno 2016;
- che con Decreto n. 12555 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali, sono state affidate ad Azienda Calabria Lavoro le procedure relative alla corresponsione delle indennità di presenza in favore dei 627 soggetti avviati ai percorsi formativi presso gli istituti MIBACT Calabria;
- che con Decreto n. 12558 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro l'attività relativa all'erogazione dell'indennità di presenza in favore dei 1.000 soggetti avviati ai percorsi formativi presso gli uffici giudiziari, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria con le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria, la Magistratura Amministrativa Contabile e le istituzioni assimilate - Protocollo rep. n. 24 dell'11 gennaio 2016;
- che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 861 del 29 gennaio 2019 il percorso formativo dei soggetti avviati presso gli uffici giudiziari è stato rinnovato per un altro anno;
- che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” n. 17086 del 30 dicembre 2019, è stata affidata ad Azienda la gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore dei tirocinanti MIUR avviati ad un ulteriore percorso di perfezionamento;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” n. 3645 del 31 marzo 2020, è stata affidata ad Azienda l'erogazione, in favore dei soggetti rientranti nelle aree I e II ammessi, con DDG n. 2048 del 28.02.2020, alla realizzazione dell'attività di perfezionamento on the job presso gli istituti MIBAC, delle indennità di partecipazione pari ad euro 500,00 mensili per ciascun candidato ammesso, per un periodo di 12 mesi;
- che con D.D.G. n. 4434 del 18 aprile 2020 è stata affidata ad Azienda l'erogazione di una “indennità di sostegno una tantum per l'emergenza Covid-19” in favore di detti soggetti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà”;

- che la gestione delle predette Convenzioni comporta pagamenti in favore dei tirocinanti avviati ai percorsi formativi, meglio sopra dettagliati, che necessitano di una continua rendicontazione;
- che con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 45 del 30 aprile 2020 è stato prorogato il servizio di supporto al Responsabile del Procedimento, tra l'altro, in favore del dott. Pietro Strangi nelle operazioni relative alla preparazione degli elenchi per i pagamenti delle indennità spettanti ai tirocinanti Uffici Giudiziari, MIBAC e MIUR e nell'invio delle relative C.O. di avviamento e cessazione degli stessi, nonché nella successiva gestione della indennità di sostegno una tantum per l'emergenza Covid-19.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Oggetto dell'incarico

La committente conferisce al professionista dott. Pietro Maria Marcello Strangi, che accetta, l'incarico di svolgere attività di supporto al RUP nelle operazioni relative alla preparazione degli elenchi per i pagamenti delle indennità spettanti ai tirocinanti Uffici Giudiziari, MIBAC e MIUR e nell'invio delle relative C.O. di avviamento e cessazione degli stessi, nonché supporto nelle operazioni di rendicontazione e nella successiva gestione della indennità di sostegno una tantum per l'emergenza Covid-19.

ART. 2

Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del Direttore Generale di Azienda.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il professionista potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la sede di Azienda Calabria Lavoro e, comunque, negli altri luoghi in cui il professionista dovrà coadiuvare personalmente il Direttore dell'Ente, secondo le esigenze contingenti da quest'ultimo indicate.

Eventuali missioni per esigenze di progetto devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale di ACL su proposta del RUP.

Le eventuali missioni saranno, comunque, autorizzate, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria e le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

ART. 3

Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito con inizio dal giorno della repertoriazione e termine il 31 gennaio 2021, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

ART. 4 Compenso

Al professionista sarà corrisposto un compenso complessivo di € 9.900,00, al lordo di IVA e tutti gli oneri a carico del professionista e dell'Ente.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria.

ART. 5 Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6 Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7 Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. c.c..

ART. 8

Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 10

Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11

Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 e seguenti).

ART. 13

Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 4 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (DPR 62/2013).

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Forciniti



Il professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Forciniti



Il professionista